

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10281 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 20/02/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Brancaccio Angelo**, nato a Orta di Atella l'01/12/1960;

Avverso la sentenza emessa il 22/03/2019 dalla Corte di appello di Napoli;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Sentite, nell'interesse dell'imputato Angelo Brancaccio, le conclusioni dell'avv. Ferdinando Giffoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10/01/2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, procedendo con rito abbreviato, giudicava l'imputato Angelo Brancaccio colpevole del reato ascrittogli *ex art. 416-bis*, commi terzo, quarto, quinto, cod. pen., condannandolo, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di otto anni di reclusione.

L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

2. Con sentenza emessa il 22/03/2019 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, in riforma della decisione impugnata, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena irrogata ad Angelo Brancaccio in sei anni e otto mesi di reclusione.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che l'imputato aveva fatto parte, quale affiliato, del clan Russo, egemonizzato dai fratelli Massimo Russo e Giuseppe Russo – che costituiva un'articolazione del clan dei casalesi, a sua volta egemonizzato dalla famiglia Schiavone – e operante nei centri di Gricignano di Aversa, Orte di Atella e Succivo. Tale condotta associativa, secondo l'originaria contestazione si protraeva fino al maggio del 2015.

L'imputato, in particolare, forniva il suo contributo associativo quale esponente del mondo politico locale, essendo stato il Sindaco del Comune di Orte di Atella ininterrottamente dal 1996 al 2005 e dal 28/03/2010 al dicembre del 2014. In questa veste istituzionale, Brancaccio orientava la sua attività di amministratore pubblico in modo da favorire alcune imprese edili gestite da soggetti che gravitavano nell'ambiente della criminalità organizzata casalese, determinando, in questo modo, l'infiltrazione nel sistema economico di soggetti legati alla consorteria camorristica alla quale apparteneva.

A fronte di tale sostegno amministrativo, i vertici del clan Russo assicuravano a Brancaccio l'appoggio elettorale per le competizioni politiche alle quali, nel corso degli anni, partecipava, garantendogli una posizione egemonica nell'ambiente politico locale, dove il ricorrente operava, come si è detto, per un arco temporale pluriennale. L'importanza del sostegno elettorale fornito a Brancaccio, del resto, risultava attestata dal fatto che l'imputato monopolizzava



la vita politica del centro urbano ortese, senza soluzione di continuità, nell'arco temporale compreso tra il 1996 e il 2014.

Il giudizio di responsabilità nei confronti di Brancaccio veniva formulato dai giudici di merito sulla base di un complesso compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia – Salvatore Laiso, Orlando Lucariello, Salvatore Caterino, Gaetano Vassallo, Giovanni Pasquale Vargas, Luigi D'Ambrosio e Bruno Buttone – e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche attivate nei confronti di Michele Aletta, che era l'elemento di collegamento tra l'imputato e il clan Russo, come riferito, tra gli altri, dal collaborante Lucariello.

Questi, convergenti, elementi probatori, a loro volta, venivano correlati alle attività d'indagine finalizzate all'acquisizione della documentazione relativa alle numerose iniziative amministrative intraprese dall'imputato nella sua veste istituzionale, funzionali a favorire le imprese edili gravitanti nell'ambiente della criminalità organizzata casalese. Tali acquisizioni confermavano il sostegno prestato da Brancaccio al clan Russo attraverso il suo ruolo di amministratore pubblico, realizzato attraverso l'urbanizzazione massiccia delle aree edificabili del Comune di Orte di Atella.

Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato Angelo Brancaccio veniva condannato alle pene di cui in premessa.

3. Avvero tale sentenza l'imputato Angelo Brancaccio, a mezzo dell'avv. Mario Griffo, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 416-*bis* cod. pen., 516 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la sentenza impugnata riteneva erroneamente che vi fosse rinuncia al motivo di appello sulla qualificazione della condotta associativa dell'imputato, che conseguentemente veniva ritenuta non contestata dalle parti processuali. Tale assunto, tuttavia, contrastava con le risultanze processuali, non avendo mai Brancaccio rinunciato alla doglianza sulla corretta qualificazione giuridica della condotta associativa ascrittagli, come emergeva dal verbale di udienza del 30/01/2019, dal quale si evinceva una rinuncia solo parziale e limitata alla formulazione del giudizio di responsabilità.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 582, 599 cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del momento della cessazione della permanenza della condotta associativa

contestata a Brancaccio, erroneamente individuato nella data del 13/06/2016, da cui era derivato un trattamento sanzionatorio contrastante con i parametri edittali vigenti all'epoca del commesso reato, che erano quelli precedenti all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante armata, della quale si ritenevano insussistenti i presupposti, essendo i legami esistenti tra Brancaccio e il clan Russo di natura esclusivamente politico-economica.

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 132, 133, 62-*bis* e 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a Brancaccio, censurato per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza, la cui applicazione si imponeva alla luce delle circostanze, oggettive e soggettive, nelle quali il comportamento criminoso dell'imputato si era concretizzato.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare alla disamina delle singole censure difensive, appare indispensabile richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.

In questa cornice, occorre soffermarsi sui principi generali applicabili alle chiamate in correità e in reità acquisite nel presente procedimento, riguardanti le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Salvatore Laiso, Orlando Lucariello, Salvatore Caterino, Gaetano Vassallo, Giovanni Pasquale Vargas, Luigi D'Ambrosio e Bruno Buttone, che compongono il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità espresso dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di Angelo Brancaccio.

In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di

accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01).

In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio giurisdizionale.

Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo



hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal proponente, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465-01).

Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.).

Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un proponente può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le prodezze dei collaboratori di giustizia Salvatore Laiso, Orlando Lucariello, Salvatore Caterino, Gaetano Vassallo, Giovanni Pasquale Vargas, Luigi D'Ambrosio e Bruno Buttone. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella – o di quelle – che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.).

3. Tanto premesso e passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110, 416-*bis* cod. pen., 516 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la sentenza impugnata riteneva erroneamente che vi fosse rinuncia al motivo di appello sulla qualificazione della condotta associativa di Brancaccio,

senza considerare che la difesa del ricorrente aveva formulato una rinuncia solo parziale, limitata alla formulazione del giudizio di responsabilità.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo appare smentito dalle risultanze processuali, atteso che la Corte di appello di Napoli non si esimeva dall'esaminare le censure difensive, ma, a pagina 7 della sentenza impugnata, riteneva correttamente non controverse "in punto di fatto" le doglianze relative alla consistenza materiale dei fatti di reato, proprio in conseguenza della rinuncia parziale al motivo di appello richiamata dalla difesa di Brancaccio.

In questa cornice, la Corte territoriale, presupposta la rinuncia di Brancaccio al motivo di appello sul giudizio di responsabilità, confermava l'inquadramento della condotta associativa dell'imputato espresso dal Giudice di primo grado, ricostruito attraverso le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - Salvatore Laiso, Orlando Lucariello, Salvatore Caterino, Gaetano Vassallo, Giovanni Pasquale Vargas, Luigi D'Ambrosio e Bruno Buttone - e gli esiti delle intercettazioni telefoniche attivate nei confronti di Michele Aletta, che era l'elemento di collegamento tra l'imputato e il clan Russo.

Sulla scorta di tali, convergenti, elementi probatori, la Corte di appello di Napoli riteneva che Brancaccio forniva il suo contributo associativo quale esponente del mondo politico locale, essendo stato il Sindaco del Comune di Orte di Atella, ininterrottamente, dal 1996 al 2005 e dal 28/03/2010 al dicembre del 2014, orientando la sua attività di amministratore pubblico in modo da favorire le imprese edili che gravitavano nell'ambiente della criminalità organizzata casalese. Per converso, i vertici del clan Russo - sulla base di un rapporto sinallagmatico espressivo dell'accordo consortile sottostante all'affiliazione di Brancaccio - garantivano all'imputato l'appoggio elettorale per le competizioni politiche alle quali, nel corso degli anni, partecipava, assicurandogli una posizione egemonica nell'ambiente politico locale per un arco temporale pluriennale.

Ricostruito in questi termini il contributo fornito da Brancaccio al clan Russo, non può non rilevarsi che, sul ruolo svolto dall'imputato rispetto alla sfera di opera di operatività del clan Russo, il percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello napoletano appare congruo e rispettoso della rinuncia parziale al motivo di appello in esame. Infatti, sulla base delle risultanze processuali richiamate nel provvedimento impugnato, appare evidente che il contributo fornito dall'imputato al sodalizio camorristico egemonizzato dai fratelli Massimo Russo e Giuseppe Russo ne comportava l'inserimento organico alla stessa consorceria, consolidatosi nel corso degli anni e indispensabile alla realizzazione delle cointeressenze politico-economiche che legavano il ricorrente alla stessa consorceria.



Questa verifica veniva compiuta nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01).

In una prospettiva ermeneutica differente, non riscontrabile con riferimento alla posizione di Brancaccio – pienamente coinvolta nelle dinamiche consortili del clan Russo –, deve essere valutata la posizione del concorrente esterno di un'associazione mafiosa, che deve essere definito, secondo la stessa pronuncia delle Sezioni unite, come «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis* [...], fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

4. Deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 582, 599 cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto del momento della cessazione della permanenza del delitto ascritto a Brancaccio, erroneamente individuato nella data del 13/06/2016, da cui era derivata l'irrogazione di una pena contrastante con i parametri edittali vigenti all'epoca del commesso reato, che erano quelli antecedenti all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69.

Osserva preliminarmente il Collegio che, nella prima parte dell'esposizione del motivo in esame, si fa erroneamente riferimento, quale data di cessazione della permanenza della condotta associativa, al 2013, che costituisce un evidente *lapsus calami*, essendo pacifico – dalla lettura della doglianza – che la difesa di Brancaccio mira a ottenere l'applicazione dei parametri edittali precedenti all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015.

In questa cornice, deve rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito consente di collocare l'apporto causale di Brancaccio al clan Russo, nella veste esaminata nel paragrafo precedente, in un arco temporale pluriennale, compreso tra il 1996 e il 2014. Sul punto, ci si deve limitare a richiamare le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della sentenza impugnata, evidenziava che «il compendio probatorio raccolto è rimasto cristallizzato al periodo compreso tra i primi anni del 2000 ed il dicembre del 2014 [...]», atteso che i collaboranti escussi riferivano di vicende criminose «risalenti agli anni compresi dai primi anni 2000 fino alle date delle rispettive propalazioni risalenti agli anni 2012-2013 [...]».

A tali considerazioni, favorevoli all'accoglimento della doglianza, occorre aggiungere che il ricorrente veniva arrestato, in un altro procedimento penale, nella data del 25/04/2015 – che è precedente l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 –, a partire dalla quale risultava detenuto fino alla data del 13/06/2016, nella quale veniva sottoposto a un'ulteriore misura cautelare in questo ambito processuale. Ne consegue che è al primo dei due provvedimenti restrittivi che occorre fare riferimento per la cessazione della permanenza della condotta associativa contestata a Brancaccio, atteso che, alla data del 13/06/2016, individuata dalla Corte territoriale, l'imputato risultava ininterrottamente detenuto da oltre un anno.

Ricostruita in questi termini la partecipazione associativa al clan Russo di Brancaccio, appare evidente che al ricorrente andavano applicati i parametri edittali previsti per l'art. 416-*bis*, commi terzo, quarto, quinto, cod. pen., precedenti l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, che comportavano l'irrogazione di una pena compresa tra i sette e i dieci anni di reclusione.

Le considerazioni esposte, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato a Brancaccio, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cui consegue *ex art. 620, comma 1, lett. I)*, cod. proc. pen. la rideterminazione della pena irrogata all'imputato in quattro anni e otto mesi di reclusione.

Tale quantificazione discende dal fatto il giudice di appello aveva già determinato la pena nel minimo edittale, individuato, previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza, in dieci anni di reclusione, su cui veniva applicata la riduzione per il rito; a tale pena, deve essere sostituita la pena di sette anni di reclusione, anch'essa stabilita nel minimo edittale, tenuto conto della cornice sanzionatoria precedente l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, su cui deve essere applicata la diminuzione per il rito, che comporta l'irrogazione della pena finale di quattro anni e otto mesi di reclusione.



Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui consegue la rideterminazione della pena come da dispositivo.

5. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante armata, della quale si ritenevano insussistenti i presupposti, essendo i legami consortili tra Brancaccio e il clan Russo di natura esclusivamente politico-economica.

Si deduceva, in proposito, che il riconoscimento dell'aggravante in questione era stato effettuato in assenza di indicazioni relative alle fonti di prova che dimostravano, con specifico riferimento alla posizione di Brancaccio, la disponibilità di armi in capo al ricorrente, indispensabile per il riconoscimento circostanziale censurato.

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen. derivava dall'accertata disponibilità di armi da parte del sodalizio camorristico di cui il ricorrente faceva parte, che si traeva dalle numerose sentenze definitive, richiamate nella sentenza impugnata. Né era possibile ipotizzare che gli affiliati di una consorterìa che godeva di una sicura fama criminale nell'area campana settentrionale, consolidatasi nel corso degli anni, non fossero a conoscenza della disponibilità di armi, indispensabile ad assicurare il perseguimento degli obiettivi egemonici tipici di tale sodalizio.

Senza considerare che Brancaccio, all'interno del clan Russo, in virtù del suo ruolo istituzionale, risultava direttamente collegato alla famiglia Schiavone e al suo esponente di spicco, Nicola Schiavone, rendendo scarsamente credibile l'ipotesi che il ricorrente non fosse a conoscenza della disponibilità di armi in capo ai suoi affiliati. Sul punto, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Napoli, che, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 10 della sentenza impugnata, nel ricostruire la posizione associativa di Brancaccio, evidenziava che «essendo costui soggetto direttamente collegato alla famiglia Schiavone (ed in particolare a Nicola Schiavone) che del 'clan dei casalesi' era elemento strutturale, certamente anch'egli era consapevole del fatto che il 'clan dei casalesi' si affermasse sul territorio con l'uso delle armi».

Il riconoscimento dell'aggravante in questione, pertanto, si fondava sulla disponibilità di armi in capo a una pluralità di affiliati, che facevano parte del clan



Russo, tra i quali occorre comprendere i soggetti con i quali il ricorrente interagiva abitualmente.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 132, 133, 62-*bis* e 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a Brancaccio, censurato per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza, la cui applicazione si imponeva alla luce delle circostanze nelle quali il comportamento dell'imputato si era concretizzato.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato ad Angelo Brancaccio risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Napoli, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato ascrittogli, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare ulteriormente nei termini invocati dalla sua difesa – tenuto conto della gravità della condotta criminosa e del contesto associativo nel quale si sviluppava – la pena applicata al ricorrente, peraltro già ridotta a sei anni e otto mesi di reclusione.

Ne discende che, tenuto conto del contesto associativo, riconducibile all'area camorristica casalese, nel quale maturava la determinazione criminosa dell'imputato e del disvalore dei fatti di reato che gli venivano contestati *ex art. 416-bis*, commi terzo, quarto, quinto, cod. pen., nella sentenza impugnata, veniva compiuta una valutazione dosimetrica rispettosa dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire che – al contrario di quanto dedotto dalla difesa di Brancaccio e tenuto anche conto dell'arco temporale pluriennale nel quale si concretizzava la sua partecipazione associativa – il trattamento sanzionatorio risulta congruo e conforme alle emergenze probatorie.

Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la concessione a Brancaccio delle attenuanti generiche in regime di prevalenza – è sintetizzata dal principio di diritto



affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.

7. Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla data di cessazione della permanenza della condotta associativa contestata al ricorrente, che deve essere individuata in epoca antecedente al maggio 2015, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata al ricorrente in anni quattro e mesi otto di reclusione.

Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla data di cessazione della permanenza, che individua in epoca antecedente al maggio 2015, e ridetermina per l'effetto la pena della reclusione in anni quattro e mesi otto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 20/02/2020.

----- /